



COMUNE DI MIRA
- Città Metropolitana di Venezia -
REPUBBLICA ITALIANA

Imposta di bollo in
misura forfettaria
di cui all'art. 1,
comma 1-bis, della
tariffa allegata al
D.P.R. n.
642/1972.

**OGGETTO: ATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA
PER LA PROROGA DAL 01.09.2022 AL 31.08.2025 DEI
CONTRATTI DI APPALTO REP. N. 6783, N. 6784 E N. 6785
STIPULATI IL 03.12.2015 CON LA SOCIETÀ SE.RI.MI. SRL. CIG
6078099DF4.**

Rep. N. [REDACTED].

L'anno 2022 (duemilaventidue) addì [REDACTED] ([REDACTED]) del mese di [REDACTED] nella
residenza comunale di Mira.

Avanti a me dott. Guido Piras in qualità di Segretario Generale della
Segreteria convenzionata delle Amministrazioni Comunali di Mira e
Spinea, giusta la convenzione sottoscritta in data 28.11.2017 tra i Comuni
di Mira e Spinea (VE) per la gestione associata del servizio di Segreteria
Comunale ed il decreto del Sindaco n. 121 del 07.12.2017 di nomina del
titolare della suddetta Segreteria, e, come tale, ufficiale rogante del Comune
di Mira, avvalendomi di quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs 267/2000, si
sono personalmente costituiti i signori:

Da una parte, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità
“Comune di Mira” o “Amministrazione Comunale”:

- **Dott.ssa Anna Sutto**, nata a Venezia il 26.05.1965, domiciliata per la
carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella
qualifica di:

25 - Dirigente del Settore 1 Servizi al Cittadino del Comune di Mira, con sede

a Mira in Piazza IX Martiri n. 3 - (c.f. del Comune 00368570271) e quindi in nome per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giusti Decreti Sindacali n. 98 del 17.10.2017, concernente l'individuazione e il conferimento dell'incarico dirigenziale, e n. 98 del 19.11.2018, n. 107 del 14.11.2019, n. 19 del 28.02.2020 e n. 43 del 10.05.2022 concernenti le sue successive proroghe con durata dell'incarico fino al 31.10.2022;

- Dirigente ad interim del Settore Promozione Culturale, Servizi Demografici, Risorse Umane e Informative del Comune di Mira, e come tale incaricata, ai sensi del Decreto Sindacale n. 104 del 05.12.2018, della sostituzione del dirigente del Settore 2 "Programmazione, controllo e risorse economiche" in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi ovvero altro impedimento giuridico che osti all'esercizio delle funzioni dirigenziali, giusto art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e Decreto Sindacale n. 3 del 15.01.2020 con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di direzione del Settore 5 "Promozione Culturale, Servizi Demografici, Risorse Umane e Informative", successivamente prorogato con Decreti Sindacali n. 18 del 28.02.2020, n. 52 del 30.06.2020, n. 90 del 30.10.2020, n. 102 del 30.12.2020, n. 7 del 25.02.2021, n. 32 del 31.05.202, n. 66 del 30.09.2021 e n. 50 del 01.06.2022 con durata dell'incarico fino al 31.10.2022;

Dall'altra parte, che nel contesto dell'atto verrà chiamato anche "Appaltatore":

- 2) **Dott. Enrico Michieletto**, nato a Mirano (VE) il 04.05.1982,

50 domiciliato per la carica a Mira in Via Bucintoro n. 7, in qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante dell'impresa della ditta **SERVIZI RIUNITI MIRA – in sigla SE.RI.MI. S.r.l.** con sede in Mira (VE), in Via Mare Mediterraneo n. 28/2, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese C.C.I.AA. di Venezia-Rovigo n. 03198940276, iscritta al numero REA VE-290925, il quale dichiara di intervenire nel presente atto, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Ditta stessa.

I componenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette:

- che in data 03.12.2015 sono stati stipulati tra il Comune di Mira e la società SE.RI.MI. s.r.l.:

- il contratto rep. n. 6783 in relazione al servizio di produzione e fornitura pasti per il servizio mensa scolastica, utenti assistiti, utenti ed educatori dei centri estivi comunali, qualora attivati e gestiti dal Comune, e fornitura derrate per asilo nido, per il periodo dal 1° aprile 2015 al 31 agosto 2022;

- il contratto rep. n. 6784 per la fornitura di mensa aziendale per i dipendenti e collaboratori del Comune di Mira per il periodo durata dal 1° aprile 2015 al 31 agosto 2022;

- il contratto rep. n. 6785 per la gestione delle Farmacie Comunali per il periodo durata dal 1° aprile 2015 al 31 agosto 2022;

- che con la deliberazione di C.C. n.60 del 29.12.2021 si prendeva atto che:

- per effetto della crisi economica conseguente alla crisi sanitaria da COVID-19 si è determinato uno squilibrio nell'iniziale Piano Economico

75 Finanziario (PEF) che il socio operativo della società SE.RI.MI.srl ha

predisposto in fase di gara (numero CIG 6078099DF4) in riferimento ai servizi di ristorazione e di gestione delle farmacie comunali affidati in concessione per la durata dal 01.04.2015 al 31.08.2022 alla succitata Società mediante determinazione n.86 del 23.03.2015;

- che risulta giuridicamente possibile affermare che gli effetti della pandemia da Covid-19, evento imprevedibile e causa di forza maggiore, sono potenzialmente idonei a giustificare una revisione del PEF di un rapporto concessorio, da attuarsi anche attraverso l'estensione della durata della concessione, ove sia possibile dimostrare l'effetto destabilizzante sull'equilibrio economico-finanziario della concessione e la non imputabilità di tale effetto al Concessionario;

- che la medesima succitata deliberazione di C.C. 60/21 stabiliva un allungamento di tre anni, fino al 31.08.2025, dei contratti in concessione sopra descritti, in scadenza il 31.08.2022, dando atto che il valore economico dell'allungamento dei termini dei contratti, non eccede complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale e affidando al competente Dirigente l'incarico di provvedere alla proroga dei succitati contratti;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 1 Servizi al Cittadino n.

del [redacted] si è proceduto alla proroga del contratto rep. n. 6783 del 03.12.2015 stipulato tra il Comune di Mira e la società SE.RI.MI.srl in relazione al servizio di produzione e fornitura pasti per il servizio mensa scolastica, utenti assistiti, utenti ed educatori dei centri estivi comunali, qualora attivati e gestiti dal Comune, e fornitura derrate per asilo nido per il periodo dal 01.09.2022 sino al 31.08.2025, alle medesime

condizioni contrattuali tutt'ora vigenti;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 1 Servizi al Cittadino n.

_____ del _____ si è proceduto alla proroga del contratto rep. n. 6784 del 03.12.2015 stipulato tra il Comune di Mira e la società SE.RI.MI.srl in relazione alla fornitura di mensa aziendale per i dipendenti e collaboratori del Comune di Mira per il periodo dal 01.09.2022 sino al 31.08.2025, alle medesime condizioni contrattuali tutt'ora vigenti;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 2 “Programmazione, controllo e risorse economiche” n. _____ del _____ si è proceduto alla proroga del contratto rep. n. 6785 del 03.12.2015 stipulato tra il Comune di Mira e la società SE.RI.MI.srl per la gestione delle Farmacie Comunali per il periodo dal 01.09.2022 sino al 31.08.2025, alle medesime condizioni contrattuali tutt'ora vigenti;

- che con le determinazioni n. _____ del _____, n. _____ del _____ e n. _____ del _____ si prevedeva che la proroga del servizio di produzione e fornitura pasti per il servizio mensa scolastica, utenti assistiti, utenti ed educatori dei centri estivi comunali, qualora attivati e gestiti dal Comune, e fornitura derrate per asilo nido, della fornitura di mensa aziendale per i dipendenti e collaboratori del Comune di Mira e del servizio di gestione farmacie comunali, affidati in concessione alla società SE.RI.MI. Srl, sarebbe stata disposta mediante sottoscrizione di apposito contratto, la cui bozza veniva allegata alla determinazione n. _____ del _____ quale parte integrante e sostanziale;

- che in data 31.08.2022 per naturale decorrenza dei termini verranno a scadere i contratti Rep. n. 6783, n. 6784 e n. 6785 di cui ai capoversi

precedenti;

- che con nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], si è preso atto della regolarità delle risultanze sulle verifiche di legge relative ai requisiti di ordine generale della società SE.RI.MI.srl effettuati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e riportato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto.

Il Comune di Mira stabilisce di dare prosecuzione fino al 31.08.2025 al contratto d'appalto rep. n. 6783, in relazione al servizio di produzione e fornitura pasti per il servizio mensa scolastica, utenti assistiti, utenti ed educatori dei centri estivi comunali, qualora attivati e gestiti dal Comune, e fornitura derrate per asilo nido, al contratto d'appalto rep. n. 6784, in relazione alla fornitura di mensa aziendale per i dipendenti e collaboratori del Comune di Mira, ed al contratto d'appalto rep. n. 6785 per la gestione delle Farmacie Comunali, contratti stipulati in data 03.12.2015 con la ditta SERVIZI RIUNITI MIRA – in sigla SE.RI.MI. S.r.l. con sede in Mira (VE), in Via Mare Mediterraneo n. 28/2, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese C.C.I.AA. di Venezia-Rovigo n. 03198940276, iscritta al numero REA VE-290925. La prosecuzione dei suddetti tre contratti avverrà alle medesime condizioni e patti precedentemente assunti con i contratti medesimi.

ARTICOLO 2 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

150 I pagamenti previsti dalla prosecuzione dei contratti rep. n. 6783 e n. 6784

saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore. Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010 la ditta SERVIZI RIUNITI MIRA – in sigla SE.RI.MI. S.r.l. ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: IBAN [redacted] presso Banca [redacted] filiale di [redacted]; i soggetti delegati ad operare su tale conto sono il sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted], codice fiscale [redacted], e il sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted], codice fiscale [redacted].

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto.

La stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da

175 agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli; il

mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell' applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 6078099DF4.

ARTICOLO 3 - Garanzia definitiva.

Per quanto concerne la sola prosecuzione del contratto rep. n. 6783, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'importo di € [REDACTED] ([REDACTED]) mediante la polizza fideiussoria n. [REDACTED] rilasciata in data [REDACTED] [REDACTED] dalla Società [REDACTED]-agenzia di [REDACTED]. Si dà atto che l'importo della garanzia è ridotto del 50% in quanto sia mandataria che mandante sono in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ARTICOLO 6 - Altri obblighi assicurativi.

L'Appaltatore ha trasmesso all'Amministrazione:

200 - Per quanto concerne il contratto rep. n. 6783, copia dell'appendice n. [REDACTED]

rilasciata il da agenzia di alla polizza assicurativa RCT/RCO emessa dalla Compagnia UnipolSai n. 767/60/56653377, appendice da cui si evince che tale polizza si intende riferita anche alla prosecuzione del contratto d'appalto rep. n. 6783 di cui al presente contratto;

- Per quanto concerne il contratto rep. n. 6784, copia dell'appendice n. rilasciata il da agenzia di alla polizza assicurativa RCT/RCO emessa dalla Compagnia UnipolSai n. 767/60/56653377, appendice da cui si evince che tale polizza si intende riferita anche alla prosecuzione del contratto d'appalto rep. n. 6784 di cui al presente contratto;

- Per quanto concerne il contratto rep. n. 6785, copia dell'appendice n. rilasciata il da agenzia di alla polizza assicurativa RCT/RCO emessa dalla Compagnia UnipolSai n. 767/60/56653377, e copia dell'appendice n. rilasciata il da agenzia di alla polizza assicurativa multirischi dell'attività commerciale emessa dalla Compagnia UnipolSai n. 87 37874514 del 18.2.2003, appendici da cui si evince che le rispettive polizze si intendono riferite anche alla prosecuzione del contratto d'appalto rep. n. 6785 di cui al presente contratto,

L'appaltatore si impegna a produrre la quietanza del pagamento del premio delle polizze di cui al presente articolo alla scadenza di quest'ultimo.

ARTICOLO 7 – Recesso.

Il Comune di Mira si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e
225 termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 8 – Risoluzione.

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 9 - Osservanza "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013.

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30/12/2013. La violazione degli obblighi di cui al citato D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di comportamento comunale" potrà costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Mira, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 10 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

L'Appaltatore da atto di essere a conoscenza e si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e

250 Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 17.09.2019 ai fini

della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. La stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'Impresa subaffidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.

275 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa. sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P. e 353-bis C.P.

ARTICOLO 11 – Osservanza di altre disposizioni.

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira, nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Appaltatore medesimo per conto del Comune di Mira negli ultimi tre anni di servizio.

ARTICOLO 12 – Controversie.

Per quanto concerne la prosecuzione del contratto rep. n. 6783, tutte le controversie che possono insorgere relativamente all'interpretazione e/o esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria ed in particolare: per le controversie spettanti alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente il T.A.R. per il Veneto (sede

300 fissata per legge).

Per quanto concerne la prosecuzione del contratto rep. n. 6785, le questioni previste dall'Articolo 5.3 e dall'Articolo 13.4 del suddetto contratto saranno decise, in caso di disaccordo, da un Collegio Arbitrale composto di tre membri. Ciascuna delle Parti nominerà uno degli arbitri e il terzo sarà da nominato da questi ultimi, o in caso di disaccordo (come anche in caso di inerzia di una delle Parti nella nomina del proprio arbitro) dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Per quanto concerne la prosecuzione dei contratti rep. n. 6784 e 6785, per tutte le controversie non demandabili agli arbitri il Tribunale competente sarà quello di Venezia.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire la concessione nell'ambito della quale è sorto il contenzioso stesso. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c.

ARTICOLO 13- Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore. Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo il servizio oggetto del presente contratto soggetto a I.V.A.

ARTICOLO 14- Attestazione pagamento spese contrattuali.

Si dà atto che l'Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti la stipula del presente atto (Imposta di registrazione, imposta di bollo e diritti di segreteria-rogito).

ARTICOLO 15 – Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs .

325 **101 del 10/08/18.**

Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 101 del 10/08/18, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La comunicazione dei dati è necessaria per la conclusione del contratto, ed in mancanza è impossibile provvedere alla stipula ed al corretto svolgimento del rapporto contrattuale. I trattamenti dei dati avvengono a cura degli incaricati, ossia di soggetti autorizzati specificamente, anche a mezzo di procedure informatiche. I dati conferiti saranno conservati secondo i seguenti criteri: 1) per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti; 2) per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli obblighi e delle attività previsti dalla normativa vigente. Titolare del trattamento è il Comune di Mira. L'interessato potrà esercitare i suoi diritti in ogni momento e presso il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679, e dunque potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e l'opposizione allo stesso, e potrà esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo. Il responsabile del trattamento dati per l'affidatario è il sig. [REDACTED], come da dichiarazione acquisita agli atti al protocollo generale n. [REDACTED] del [REDACTED].

I riferimenti per contattare il DPO sono: indirizzo mail reception@scponline.it, indirizzo PEC dpo@comune.mira.ve.it, tel. 0437 938444.

350 **ARTICOLO 16 – Norma di rinvio.**

Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte. Del presente atto, formato da n. **15 (quindici)** pagine a video, ho dato lettura agli intervenuti, i quali, avendolo trovato conforme alla loro volontà lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (C.A.D.) verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. dell'art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale. Attesto pertanto la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti medesime. In presenza delle parti io Segretario Comunale, in qualità di Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale